



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Numero: 0036897
Uscita del 04/03/2016
PRES - SGPRES

Ill.mo Prefetto di Roma

Oggetto: Proposta di applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione “*dell’affidamento di un appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria sulle strade del Municipio XII – Lotto B – periodo 01.01.2015 – 31.12.2016 (CIG 60240470D9)*”, aggiudicato alla Nicolò Lavori s.r.l. (C.F. 11067281003), con sede in Roma, alla Via Acquaviva D’Isernia, n. 30. – Art. 32, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Con la presente si propone all’ill.mo Prefetto di Roma di adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall’art. 32, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, “*dell’affidamento di un appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria sulle strade del Municipio XII – Lotto B- periodo 01.01.2015 – 31.12.2016 (CIG 60240470D9)*”, aggiudicato alla Nicolò Lavori s.r.l. (C.F. 11067281003), con sede in Roma, alla Via Acquaviva D’Isernia, n. 30.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, l’illustrazione delle ragioni a sostegno della richiesta sarà preceduta da una breve disamina delle disposizioni di cui all’art. 32 del citato decreto e da una sommaria ricostruzione dei fatti che hanno condotto alla proposta odierna.

L’art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone l’applicabilità delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui siano stati acquisiti elementi concreti in ordine al fatto che l’appalto o la concessione, con una qualificata probabilità, sono connessi a un’attività di tipo illecito, con riferimento alle fattispecie di reato espressamente previste dalla norma o ad altre “*rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali*”.

La *ratio* della norma è quella di salvaguardare i tempi di esecuzione delle commesse pubbliche, mediante la previsione di misure volte a garantire che le indagini della magistratura possano svolgersi



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

senza impedire o ritardare la conclusione degli appalti, nonché ad evitare che la prosecuzione del contratto possa tradursi nell'attribuzione di un indiretto vantaggio all'impresa incriminata.

Un altro obiettivo perseguito dal legislatore è quello di porre l'appalto o la concessione al riparo da ulteriori condizionamenti illeciti mediante la costituzione di un presidio amministrativo a tutela della legalità della gestione contrattuale.

Questa Autorità ha optato per un'interpretazione garantista delle disposizioni in esame, in forza della quale il Presidente dell'Anac potrà avanzare al prefetto competente la richiesta del provvedimento cautelare solo allorché la notizia di illecito abbia raggiunto una consistenza oggettiva, ossia un suo "spessore probatorio", sulla base del quale egli ritenga sussistenti "*fatti gravi ed accertati, anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a)*", come precisato dall'art. 32 in esame.

In forza di tale scelta interpretativa, il Presidente dell'Anac è chiamato a formulare una prima valutazione sulla sussistenza del *fumus boni juris*, ossia sull'acquisizione di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in ordine al fatto che l'appalto o la concessione sono connessi a un'attività di tipo illecito, riconducibile all'impresa aggiudicataria dell'appalto, al concessionario di lavori pubblici o al contraente generale.

In secondo luogo, il Presidente dell'Autorità è tenuto a graduare la gravità dei fatti accertati, sulla base del principio di proporzionalità e a calibrarla sulle tre differenti misure previste dall'articolo 32, tenuto conto di diversi elementi, quali il ruolo e il complessivo comportamento tenuto dall'autore dell'illecito, la pervasività del sistema corruttivo, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell'appalto, la permanenza negli *asset* societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere.

All'esito di tale graduazione, il Presidente opererà per la misura dell'ordine di rinnovazione degli organi sociali, di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), ove ritenga sufficiente il mero allontanamento dell'amministratore coinvolto negli illeciti; propenderà, invece, per il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) come *extrema ratio*, allorché emergano elementi di eccezionale gravità o nei casi di una significativa compromissione dell'impresa; proporrà, da ultimo, la misura del sostegno e del monitoraggio, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nei casi più lievi ovvero laddove siano direttamente coinvolti nell'illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell'impresa, ma capaci comunque di condizionarne l'operato, per la posizione o il ruolo ricoperti all'interno della stessa.

La richiesta di rinnovazione degli organi sociali è finalizzata ad estromettere dalla *governance* societaria il soggetto coinvolto nei fatti illeciti; la mancata ottemperanza all'ordine, entro il termine di trenta giorni, comporta l'adozione, da parte del prefetto, di un provvedimento di straordinaria e temporanea gestione



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

dell'impresa appaltatrice “*limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione*” (art. 32, comma 1, lettera a).

Qualora, all'esito di una valutazione complessiva, risulti la particolare gravità della fattispecie, il legislatore prevede che, su proposta del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il prefetto possa disporre direttamente la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice. In tale ultima ipotesi, si configura una sorta di commissariamento parziale dell'impresa, mediante la nomina di uno o più amministratori straordinari i quali, senza doversi occupare dell'intera attività sociale, saranno tenuti a portare a termine l'appalto o la concessione “*incriminati*”, accantonando l'eventuale utile di impresa in un fondo speciale, in funzione degli eventuali interventi (quali confische o risarcimenti) che potrebbero essere disposti a seguito dell'accertamento penale. Tale misura non incide sulla *governance* complessiva dell'impresa, ma sospende i poteri dell'imprenditore o degli organi sociali limitatamente all'esecuzione di quello specifico contratto o concessione.

Da ultimo, il Presidente dell'Anac sarà chiamato a formulare una proposta di sostegno e monitoraggio dell'impresa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 32 in esame, nei casi più lievi, laddove non abbia riscontrato la eccezionale gravità dei fatti, né il carattere seriale delle condotte, ma ritenga comunque necessario costituire un presidio di legalità nell'impresa, ovvero nel caso in cui siano direttamente coinvolti nell'illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell'impresa, ma capaci di condizionarne l'operato, per la posizione o il ruolo ricoperti all'interno della stessa¹.

Con riferimento alla procedura che ha condotto all'Accordo quadro di cui alla presente richiesta, si precisa che Roma Capitale – Municipio XII ha indetto una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per procedere all'affidamento “*dell'appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria sulle strade del Municipio XII – Lotto B*”, mediante la conclusione di un Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 59 del Codice dei contratti, per un importo totale di € 612.418,81 e per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2016².

Con determinazione dirigenziale n. CQ/2029 del 24 dicembre 2014, veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della Nicolò Lavori s.r.l. e il successivo 23 febbraio 2015, il direttore dei lavori procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza, con verbale di consegna sottoscritto dal RUP, Arch. Paolo Fornaciari, dal Direttore dei lavori e dall'amministratore unico della Nicolò Lavori s.r.l.³

¹ Si veda, in argomento, anche l'interpretazione del comma 8, dell'art. 32, effettuata nelle “*Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia*”, stipulate tra questa Autorità e il Ministero dell'interno il 27 gennaio 2015, pp. 4 e 5.

² Cfr. determinazione dirigenziale CQ/101483/2014 del 28 novembre 2014 che ha approvato anche il progetto esecutivo e lo schema di Accordo quadro (doc. n. 1).

³ Cfr. processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 23 febbraio 2015, prot. n. 16673/2015 (doc. n. 3).



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Successivamente, il 27 febbraio 2015, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva in favore del predetto operatore economico, per un importo complessivo di € 469.562,00, per gli anni 2015-2016⁴.

Il 4 dicembre 2015 veniva stipulato l'Accordo quadro (Prot. CQ n. 105892), in forza del quale la società affidataria si è impegnata a stipulare i relativi contratti applicativi, che possono riguardare anche separatamente la sorveglianza e il pronto intervento, nonché essere riferiti a limitati periodi temporali, ove richiesti dalla stazione appaltante, e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni ad esso afferenti.

In esecuzione del citato Accordo quadro sono stati stipulati due contratti applicativi: un contratto inerente il periodo 01.01.2015-31.12.2015, prot. CQ n. 3045 del 15 gennaio 2016 e un contratto inerente il periodo 01.01.2016 - 31.01.2016, prot. CQ n. 3048 del 18 gennaio 2016⁵.

Con nota del 29 gennaio 2016, prot. CQ n. 7796, il Comune di Roma invitava l'operatore economico a formalizzare la stipula di un ulteriore contratto applicativo, da ritenersi operativo a decorrere dal 1° febbraio 2016⁶.

Gli elementi probatori attestanti che l'Accordo quadro sopra citato è stato acquisito ed eseguito in modo illecito possono ricavarsi integralmente dalle ordinanze di applicazione delle misure cautelari, emesse dal GIP presso il Tribunale di Roma, dott. Massimo Di Lauro, rispettivamente in data 9 ottobre 2015, nell'ambito del procedimento penale n. 47565/2015 R.G.N.R., e in data 14 dicembre 2015, nell'ambito del procedimento penale n. 60940/2014 R.G.N.R.⁷.

Dall'esame congiunto delle due ordinanze – da ritenersi in questa sede integralmente richiamate – è possibile ricostruire, con assoluta precisione e chiarezza, tutta l'attività illecita posta in essere, *in primis*, al fine di turbare le gare d'appalto per la manutenzione e la sorveglianza delle strade della Grande Viabilità di Roma Capitale.

Risultano, tra gli altri, direttamente coinvolti nella vicenda che qui ci occupa, in quanto partecipanti agli accordi corruttivi, Luigi Martella ed Alessio Ferrari, imprenditori al centro di una filiera di imprese controllata di fatto da Luigi Martella, Ercole Lalli, geometra e funzionario di Roma Capitale – Dipartimento S.I.M.U. (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) – U.O. n. 5 “Manutenzione stradale” e Paolo Fornaciari, impiegato presso la Direzione Tecnica – Coordinamento manutenzione, territorio, viabilità e segnaletica stradale – del Municipio XII e RUP dell'appalto in questione.

Le indagini si sono concentrate sulle condotte penalmente illecite poste in essere da imprenditori in posizione apicale nell'ambito del c.d. Gruppo Martella, costituito da un insieme di società – tutte facenti

⁴ Cfr. determinazione dirigenziale CQ/18555/2015 del 27 febbraio 2015 (doc. n. 4).

⁵ Cfr. doc. nn. 5 e 6.

⁶ Cfr. doc. n. 7.

⁷ Cfr. doc. nn. 8 e 9.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

capo a Luigi Martella – che opera nel settore dell’edilizia, ed in particolare nel settore degli appalti pubblici degli enti locali per la manutenzione urbana⁸.

Un elemento di rilievo, ai fini che qui ci occupano, è la stretta correlazione di tutte le società riconducibili al Gruppo – tra cui, la Nicolò Lavori s.r.l. aggiudicataria dell’appalto di cui alla presente richiesta – che utilizzano il medesimo complesso aziendale, hanno la stessa sede e coinvolgono, spesso, le medesime persone fisiche.

La gestione unitaria delle società è stata sistematicamente utilizzata dal Martella per condotte di natura illecita, sia per influire su gare d’appalto – atteso che il controllo di più società apparentemente autonome gli consentiva di intervenire con offerte “civetta” ed altri espedienti – sia per eludere, una volta aggiudicatasi la gara in favore di una delle società, le norme sul subappalto e il rispetto del disciplinare⁹.

A fini di una maggiore chiarezza espositiva, occorre distinguere tra gli episodi corruttivi che hanno coinvolto il momento genetico della gara e dell’aggiudicazione dell’appalto e gli accordi illeciti che hanno compromesso la successiva fase esecutiva dei contratti applicativi.

Sotto il primo profilo, sono di estremo interesse le intense relazioni del Martella e dei suoi collaboratori con un funzionario comunale, per “intercettare” con un congruo anticipo gli appalti di interesse del “gruppo imprenditoriale”.

Il primo obiettivo del Martella è infatti quello di reperire gli appalti per le sue imprese.

Sotto tale profilo, vengono in rilievo le risultanze investigative che hanno condotto all’adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Martella Luigi, Ferrari Alessio e Lalli Ercole, perché in concorso tra loro, turbavano le 8 gare bandite dal Dipartimento S.I.M.U. per la manutenzione e la sorveglianza delle strade della Grande Viabilità di Roma Capitale (artt. 319 c.p., 321 c.p., 110 c.p. e 353 c.p.)¹⁰.

In particolare, le conversazioni telefoniche intercettate documentano gli accordi intercorsi, al fine di acquisire informazioni riservate sulle gare in atto, tra gli imprenditori e Lalli Ercole, il quale, nella sua veste di funzionario in servizio presso il Comune e, dunque, pubblico ufficiale, dietro la corresponsione di 2.000 euro, ha fornito al Martella e al Ferrari informazioni riguardanti i soggetti invitati a partecipare alle gare di cui al sopra citato appalto, nonché le offerte presentate¹¹.

⁸ Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma il 14 dicembre 2015, p. 13 (doc. n. 9). Come si legge a p. 13 della suddetta ordinanza il termine “Gruppo” è stato utilizzato in senso atecnico, poiché non vi sono le condizioni per parlare di un “gruppo di società” in senso tecnico-giuridico.

⁹ *ivi*, p. 17.

¹⁰

¹¹ Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari adottata in data 9 ottobre 2015, pp. 1 e 2 (doc. n. 8).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

In quest'ottica, significativa è, altresì, la telefonata captata il 22 settembre 2015, tra Luigi Martella e Alessio Ferrari, da cui si evince che lo scopo del primo è di convincere il funzionario a fornirgli informazioni sulle offerte presentate nell'ambito delle imminenti gare per la manutenzione e la sorveglianza delle strade di Roma – Grande Viabilità, con il preciso scopo di utilizzare gli elementi acquisiti per modulare le offerte da presentare alla scadenza (prevista per il successivo 28 settembre)¹².

Come si evince chiaramente dalla conversazione, malgrado il linguaggio semicriptato, la loro strategia si gioca su tre fronti:

- 1) cercare accordi con altri imprenditori “alleati”;
- 2) organizzare incontri con imprenditori concorrenti, al fine di conoscere le loro intenzioni;
- 3) ottenere informazioni da Ercole Lalli¹³.

Tutto il compendio intercettivo relativo ai giorni che hanno preceduto l'incontro tra Martella Ferrari e il Lalli documenta i tentativi dei due imprenditori sempre più pressanti – nella misura in cui si approssimava il termine ultimo per la presentazione delle offerte – di ottenere dal funzionario informazioni riservate sulle otto gare bandite dal Dipartimento Simu per la manutenzione e la sorveglianza delle strade della Grande Viabilità di Roma Capitale¹⁴.

L'accordo corruttivo culmina nell'incontro del tardo pomeriggio di domenica 27 settembre 2015, in occasione del quale il Ferrari aveva chiesto in prestito al Martella 2.000 euro, somma che è stata rinvenuta nella disponibilità del Lalli, all'esito della perquisizione intercorsa¹⁵.

Se per un verso, dunque, risulta evidente la gravità indiziaria a carico degli indagati per corruzione e turbata libertà degli incanti, per altro verso non sono meno significative le risultanze investigative che documentano il sistematico asservimento della funzione pubblica per agevolare l'esecuzione dei lavori in modo difforme dalle previsioni del capitolato e consentire alle imprese facenti parte del gruppo imprenditoriale ingenti guadagni.

Infatti, se il primo obiettivo del Martella è quello di reperire appalti per le sue imprese, la condizione essenziale affinché il sistema possa produrre i suoi frutti è che i lavori aggiudicati alle imprese del Gruppo possano essere eseguiti a costi il più possibile bassi¹⁶.

L'obiettivo è stato perseguito attraverso un'attività corruttiva di carattere sistematico idonea a supportare l'attività del Gruppo Martella, la cui attività illecita veniva registrata in una contabilità parallela e occulta che ne documentava gli esborsi economici¹⁷.

¹² Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari adottata in data 9 ottobre 2015, p. 22.

¹³ *ibidem*.

¹⁴ *ivi*, p. 60.

¹⁵ *ibidem*. Lo stesso Lalli, nelle dichiarazioni rese all'atto della perquisizione, utilizzate dal GIP in sede cautelare, attestano che il medesimo aveva ricevuto la busta per consigli e informazioni sulle gare del Dipartimento Simu.

¹⁶ Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 14 dicembre 2015, p. 18.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Il sistema congegnato consentiva agli imprenditori di “recuperare” le spese sostenute per le dazioni corruttive grazie ad accordi preventivi con i funzionari compiacenti, risparmiando sul capitolato d'appalto attraverso l'esclusione di alcuni lavori previsti o mediante l'esecuzione di lavori in modo difforme rispetto alle previsioni.

Con specifico riferimento alla gara di cui alla presente richiesta, viene in rilievo il funzionario Paolo Fornaciari, nei confronti del quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, nella sua veste di responsabile unico del procedimento per l'appalto in questione. Egli ha accettato, previo accordo, da Martella Luigi e Ferrari Alessio, titolari effettivi della Nicolò Lavori s.r.l., la somma complessiva di 25.000 euro, per compiere atti contrari al proprio dovere d'ufficio, consistiti nell'omettere l'attività di controllo istituzionalmente a lui demandata con riferimento al predetto appalto, a partire dalla vigilanza sulla completa esecuzione dei lavori¹⁸.

Quanto alla valutazione di gravità che giustifica la presente proposta di commissariamento, i fatti, come ricostruiti nei provvedimenti restrittivi adottati dal GIP presso il Tribunale di Roma e sopra riportati in estrema sintesi, appaiono di per sé connotati da un livello di gravità tale da motivare la richiesta della più grave misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, co. 1, lett. b).

Nella ponderazione della gravità dei fatti, invero, vanno tenute in debita considerazione anche la dimestichezza e la disinvoltura dimostrate da tutti i soggetti coinvolti nella commissione dei reati di corruzione e turbativa d'asta. La ricostruzione delle dinamiche fattuali riconducibili all'agire degli indagati ha rivelato, infatti, una potenzialità delinquenziale e un livello criminale trasversale di tale portata da indurre necessariamente ad ascrivere i singoli reati in un più ampio, diffuso, radicato e capillare sistema corruttivo, come attesta la pianificazione delle condotte volte pervicacemente a turbare ben otto gare del Comune di Roma.

Questa estesa e quasi endemica attività corruttiva ha finito per distogliere ingenti risorse pubbliche dalle finalità cui erano destinate (sicurezza e qualità della viabilità urbana) dirottandole verso i profitti privati di imprenditori e funzionari, perseguendo, dunque, fini assolutamente estranei alla cura degli interessi pubblici e al rispetto delle regole della libera concorrenza e della *par condicio* dei partecipanti e ledendo la fiducia che la collettività ripone nella trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione. Un circolo vizioso, in sintesi, in cui la corruzione pianificata dall'imprenditore danneggia l'interesse pubblico non solo nel momento genetico della gara, condizionando la scelta del

¹⁷ Una dipendente amministrativa del Gruppo ha precisato che la contabilizzazione delle tangenti avveniva in codice, sotto la voce “*lavori extra non quantificabili dalla direzione dei lavori*” e la circostanza è stata confermata dal Martella in sede di interrogatorio. Cfr. la nota informativa del gen. F. Carofiglio, p. 7-8.

¹⁸ Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 14 dicembre 2015, p. 10.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

contraente, ma anche e soprattutto nella fase di esecuzione dei lavori, a discapito della qualità delle opere e della sicurezza pubblica.

Un elemento che assume carattere dirimente nella valutazione di gravità dei fatti, che giustifica la richiesta della misura più incisiva del commissariamento, si ricava anche dalle più volte citate ordinanze di applicazione delle misure cautelari, nelle parti in cui evidenziano che gli episodi corruttivi di cui alla presente richiesta vanno letti nell'ottica di una strategia corruttiva di più ampie dimensioni, connotata non solo dalla allarmante sistematicità, ma anche dalla sua imponenza, ove si consideri che la parte sinora emersa si attesta intorno ai 650.000 euro corrisposti ad almeno sedici funzionari pubblici ed è riferibile a una molteplicità di appalti banditi per un valore complessivo di 16 milioni di euro.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, risulta stringente la necessità di porre in essere misure preordinate a salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti, a garantire che l'appalto venga eseguito al riparo di ulteriori tentativi di infiltrazione criminale, nonché a scongiurare il pericolo che il Gruppo possa conseguire dall'appalto ulteriori profitti illeciti.

Parimenti, è di innegabile evidenza che tale necessità può ritenersi soddisfatta attraverso l'applicazione della misura della temporanea e straordinaria gestione dell'appalto "incriminato", ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del d.l. n. 90/2014, cui deve necessariamente accompagnarsi, in riferimento al suddetto appalto, la sospensione dei poteri di disposizione e gestione degli organi di amministrazione della società, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Per quanto concerne la individuazione del prefetto competente ad adottare le misure richieste con il presente provvedimento, la norma prevede che il Presidente dell'Anac avanzi una proposta al "*prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante*".

Sulla base della lettera della norma, tenuto conto del fatto che la stazione appaltante è il Municipio XII di Roma Capitale, la competenza va incardinata in capo al Prefetto di Roma.

L'avvio del procedimento di cui alla presente richiesta è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e segg. della l. n. 241/1990, alla Nicolò Lavori con nota prot. n. 25717/2016 del 15 febbraio 2016.

L'operatore economico ha presentato le proprie controdeduzioni con nota del 22 febbraio 2016 (prot. n. 30597/2016), limitandosi, peraltro, ad eccepire la intervenuta ultimazione del contratto applicativo sottoscritto per il periodo 01.01.2016/31.01.2016 e la anticipata conclusione dell'accordo quadro per asserite "*sopravvenute difficoltà organizzative e operative*" e "*per aver esaurito i contratti applicativi precedentemente intervenuti*".



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Invero, in allegato al citato riscontro veniva sottoposta all'attenzione dell'Autorità una nota in pari data con cui l'operatore economico comunicava alla stazione appaltante "*l'impossibilità di aderire al nuovo contratto applicativo*", pur manifestando la propria disponibilità a garantire i servizi di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità "*in attesa delle necessarie definizioni*".

La citata comunicazione non ha trovato, tuttavia, l'adesione da parte della stazione appaltante la quale, il successivo 25 febbraio (con nota acquisita al Prot. n. 32276/2016), ha comunicato a questa Autorità di aver respinto la comunicazione di recesso inviata dalla Nicolò Lavori e ha ribadito la propria necessità di garantire continuità al contratto, tuttora in corso di esecuzione.

Tanto premesso, si propone al Prefetto in indirizzo di adottare, la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della Nicolò Lavori s.r.l. (C.F. 11067281003), con sede in Roma, alla Via Acquaviva D'Isernia, n. 30, con riferimento all'affidamento dell'appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria sulle strade del Municipio XII - Lotto B - periodo 01.01.2015 - 31.12.2016 (CIG 60240470D9) e ai relativi contratti applicativi.

La presente richiesta di commissariamento è stata trasmessa al Procuratore della Repubblica di Roma, per adempiere all'obbligo di all'art. 32, comma 1, e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata ai provvedimenti di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014.

Si allegano alla presente richiesta i seguenti atti e documenti:

1. Determinazione Dirigenziale prot. n. CQ101483 del 28.11.2014, inerente l'approvazione del progetto esecutivo, nonché dello schema di accordo quadro, per la selezione di un operatore per l'affidamento dell'appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria sulle strade del Municipio XII - Lotto B - periodo 01.01.2015-31.12.2016;
2. Lettera prot. CQ105892 del 4.12.2015 inerente il contratto generale dell'Accordo quadro relativo agli anni 2015 e 2016
3. Nota prot. n. CQ16673 del 02.02.2015 "verbale per la consegna dei lavori in via d'urgenza";
4. Determinazione dirigenziale n. 358 del 27.2.2015 di aggiudicazione definitiva alla Nicolò Lavori s.r.l. di un appalto nella forma dell'Accordo quadro da porre in attuazione per il biennio 2015-2016 mediante contratti applicativi successivi;
5. Contratto applicativo relativo all'annualità 2015, formalizzato e regolarizzato con nota prot. n. CQ3045 del 15.1.2016;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

6. Nota prot. n. CQ3048 del 15.01.2016, con la quale è stato formalizzato il contratto applicativo del mese di gennaio 2016 per la copertura delle emergenze stradali;
7. Nota prot. n. Q7796 del 29.01.2016, con la quale è stato comunicato all'impresa Nicolò Lavori s.r.l. della decorrenza dal 1° febbraio 2016 e per ulteriori tre mesi (febbraio/marzo/aprile 2016) del terzo contratto applicativo dell'Accordo quadro;
8. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma, in data 9 ottobre 2015;
9. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma, in data 14 dicembre 2015;
10. Visura della Nicolò Lavori s.r.l. della Camera di commercio di Roma e visura delle cariche e delle partecipazioni possedute da Andrea Manzo, amministratore unico della Nicolò Lavori s.r.l.;
11. Nota informativa, a firma del Gen. B. Francesco Carofiglio, del 10 febbraio 2016 (prot. n. 24262/2016);
12. Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 25717/2015 del 15 febbraio 2016, inviata alla Nicolò Lavori s.r.l. e per conoscenza al Comune di Roma, Municipio XII;
13. Nota di controdeduzioni della Nicolò Lavori s.r.l. del 22 febbraio 2016 (acquisita al prot. n. 30597/2016) e relativi allegati;
14. Nota del Comune di Roma, Municipio XII, del 25 febbraio 2016 (acquisita al prot. n. 32276/2016).

Roma, 3 marzo 2016.

Raffaele Cantone